



## **Imposta federale diretta Imposta preventiva**

Berna, 25 febbraio 2013  
Pur/Ds

### **Lettera-circolare**

#### ***Tassi d'interesse 2013 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri***

La concessione di anticipi o prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini è equiparata a una prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della Legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (LIP) e dell'articolo 20 capoverso 1 dell'Ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 sulla LIP (OIPrev) all'imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102 entro trenta giorni dalla scadenza. L'imposta preventiva dovuta è da versare entro lo stesso termine. Gli stessi criteri valgono anche per l'imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitali e di società cooperative (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD]).

Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in franchi svizzeri a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini o da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini, è adeguata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, si basa, dal **1° gennaio 2013**, sui seguenti tassi d'interesse:

## Tassi d'interesse

### 1 Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri):

**almeno:**

1.1 finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse è dovuto su capitale di terzi		1 ½	%
1.2 finanziati tramite fondi di terzi	oneri propri +	¼ - ½	% *
	almeno	1 ½	%

- \* - fino e compreso CHF 10 mio: ½ %
- superiori a CHF 10 mio: ¼ %


### 2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri):

**al massimo:**

	Costruzione di case d'abitazione e agricoltura	Industria, arti e mestieri
2.1 Crediti immobiliari:		
- sulla prima frazione del prestito corrispondente all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore venale dell'immobile	1 ½ %	2 %
- sulla parte rimanente, tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:	2 ¼ % **	2 ¾ % **
• fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di vacanza e immobili aziendali;		
• fino ad un massimo dell'80 % del valore venale degli altri immobili.		
2.2 Crediti d'esercizio:		
- commercio e industria	3 ¾ % **	
- holding e società d'amministrazione di patrimoni	3 ¼ % **	

\*\* Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale va pure preso in considerazione l'eventuale capitale proprio occulto esistente. A questo proposito si rinvia alla [Circolare n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997 concernente il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative \(art. 65 e 75 LIFD\)](#), la quale è pure valida anche dal profilo dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo.

Divisione Controllo Esterno



Gilbert Purro  
Il capo